

Dispositivo di diritto agrario nella Sardegna medievale-moderna

Introduzione

Fino al XIX secolo in Europa, almeno 3 capifamiglia su 4 erano contadini e tuttavia, anche quella piccola parte che non direttamente partecipava alla vita dei campi, ne dipendeva egualmente per l'approvvigionamento del cibo e delle materie prime occorrenti alle industrie (1). Dalle coltivazioni dei cereali dipendeva la vita delle comunità nei villaggi e nelle città; uno scarso raccolto aveva ripercussioni micidiali: nell'Europa di ieri si ripeteva il dramma dell'Asia, dell'Africa, dell'America del Sud di oggi.

Il clima, la fertilità del suolo, la presenza dei corsi d'acqua condizionarono prima la scelta degli stanziamenti, poi le attività degli uomini.

L'uso dei terreni, la loro ripartizione, i modi della coltivazione, la nascita della proprietà prima collettiva, poi privata, la stessa pastorizia, si svolsero in rapporto con questi elementi, assumendo conformazione e caratteri peculiari.

Abbandonata l'attività primordiale della raccolta dei prodotti vegetali l'uomo ne intraprese la coltivazione, assoggettando alle sue scelte i tipi vegetali e le estensioni di terreno. Fu prima una coltivazione disordinata, estesa via via a tutto il territorio circostante, riportata poi gradualmente a parti di esso più limitate, utilizzate con il sistema della rotazione; questa fu secondo i territori, le necessità, e lo sviluppo delle popolazioni, biennale (alternanza di coltivazione e di pascolo) o triennale (primo anno cereale invernale, secondo anno

(1) B. H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale*, Torino, 1972, p. 8.

cereale primaverile, terzo anno pascolo). Infatti, mentre con il primo dei due sistemi metà del territorio doveva essere lasciato a maggese, con il secondo, riducendosi ad un terzo l'estensione lasciata a pascolo, si realizzava un raccolto notevolmente superiore. Non poco del resto dovettero influire sulla scelta di questi sistemi le necessità di foraggio sorte quando l'uomo, addomesticati i primi animali, dovette provvedere al loro mantenimento (2).

Si ritiene infatti comunemente che l'utilizzazione del bestiame si sia sviluppata in comunità già dedite all'agricoltura e che anzi dall'allevamento di questo essa stessa abbia tratto notevoli benefici, come l'uso dell'aratro e quello degli animali da trasporto (3); è anche vero però che tutte le volte in cui l'allevamento si sia rivolto a specie originarie di certi ambienti (bovini, equini, ovini) o di abitudini migranti, l'allevamento si è di necessità distaccato dalla agricoltura, assumendo il ruolo autonomo del nomadismo pastorale o quello a noi più noto, del c.d. seminomadismo (o meglio pascolo transumante), comportando così forme autonome di economia, nonché di sviluppo sociale.

Possiamo affermare che la sua presenza in forma rilevante rispetto alla vita colturale, sia la prova più accentuata ed evidente di una società rurale in crisi. Fu quanto infatti si verificò in Europa tra il IV e XI sec., periodo di massimo decadimento economico e demografico, quando la pastorizia, pur non distaccata completamente dall'agricoltura, assunse una importanza decisiva. Né sopravvisse alla rinascita economica che, col favore dei traffici ed il nuovo accrescersi delle città, provocando una domanda crescente di prodotti agricoli, risospinse gli uomini al lavoro dei campi e a sempre più intense bonifiche allo scopo di estendere maggiormente le coltivazioni (4). Valgano a titolo d'esempio quelle avviate dagli ordini monastici Benedettini nella bassa valle Padana e nella bassa Lombardia, per non dire degli Arabi in Sicilia (cui va il merito dell'introduzione dei laghi artificiali) per giungere a quelle del sec. XI ad opera combinata di Comunità rurali, di Comuni e di ordini monastici: sono note le opere di irrigazione realizzate dai comuni di Milano, di Lodi, di Brescia e

(2) B. H. SLICHER VAN BATH, *op. cit.*, p. 84.

(3) R. BIASUTTI, voce *Pastorizia*, *Etnologia*, in *Enciclopedia Italiana* (Treccani), vol. XXVI, Roma, 1949, coll. 485.

(4) R. BIASUTTI, voce *Pastorizia*, *Etnologia*, in *Enciclopedia Italiana* (Treccani), vol. XXVI, Roma, 1949, coll. 485.

Bergamo, nonché le attività più propriamente di bonifica degli ordini monastici (di Nonantola, S. Benedetto in Polirone, Pomposa) nella bassa valle Padana (5).

Ma non meno importante storicamente parlando, è il ruolo svolto dall'agricoltura nello sviluppo delle classi sociali, nonché, come accennammo, in quello della stessa economia.

Valga solo un brevissimo cenno all'interessante teoria del Sylos Labini (6) circa gli effetti spiegati dall'agricoltura a seconda che essa sia « con acqua » o « senza acqua », a seconda cioè che essa costringa o meno ad un solo tipo di coltivazione, a seconda che essa determini un tipo di lavoro precario o meno. Di qui tutta una spiegabile concatenazione di effetti anche negli istituti politici, nello sviluppo delle società, nello stesso modo di pensare e volere della gente. È dunque, questo dell'agricoltura, un costante connubio nel tempo con tutti gli altri elementi che creano la storia, né come s'è finora visto questo vale solo per il passato; la regione di cui stiamo per occuparci, al fine di conoscerne la storia agraria, più di altre manifesta quegli squilibri derivati nei secoli dalla incapacità politica di risolvere i suoi problemi soprattutto a livello di agricoltura.

La proprietà nella legislazione del periodo giudicale

A differenza da quanto accadde nelle restanti parti d'Italia, dove il concetto e l'esistenza della proprietà fondiaria nel senso e col contenuto del diritto romano, non si smarrirono mai del tutto, nemmeno nel disordine dell'età feudale, la Sardegna, lontana dai grandi flussi di idee del continente, restò legata nei secoli a forme di uso collettivo delle terre. Così, mentre per le terre non sottoposte ad intervento alcuno della autorità, esso si giustifica con la prevalente economia pastorale, per quelle sottoposte a coltivazione o a dominio, l'origine va riportata ai tempi della decadenza dell'impero romano, quando l'abbandono delle terre sia pubbliche che private favorì il diffondersi di forme di godimento collettivo. Il Solmi (7) ritiene che

(5) A. SERPIERI, *La bonifica nella storia e nella dottrina*, Bologna, 1957, pp. 22-23.

(6) P. LYLOS LABINI, *Problemi dello sviluppo economico*, Bari, 1972, pp. 193-194.

(7) A. SOLMI, *Adempria, Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna*, in « Archivio Giuridico », vol. LXXII, Pisa, 1904, p. 424.

questa trasformazione abbia trovato nel latifondo pubblico condizioni più favorevoli che in quello privato, dovute alla presenza in esso degli usi collettivi di pascolo e di bosco, dietro corrispettivo: la c.d. *scriptura* o *pensio*. Il tempo e l'allentarsi di ogni forma di controllo avrebbero poi trasformato i caratteri della concessione in quelli di un godimento libero da gravami. Infatti negli ultimi tempi del periodo imperiale e durante la stessa dominazione bizantina, le terre vacanti del latifondo furono così ampie, che si riconobbe nei coloni il diritto di dissodare gli spazi incolti e di conseguire sulla parte dissodata, come premio del lavoro, il possesso e l'uso esclusivo di esse. Una simile evoluzione, anche se molto più lenta, dovette avvenire anche nei latifondi privati.

Con le ultime rovinose imprese saracene (VIII sec.) quando l'isola raggiunse la completa desolazione (si calcola che a quest'epoca la popolazione non ammontasse a più di 250.000 abitanti), si dissolse in larga parte la vecchia organizzazione fondiaria.

Tutto questo fino al IX sec., fino a quando cioè la nascita di una nuova organizzazione politica, quella dei *giudicati*, non ripropone una organizzazione dei rapporti fondiari.

Il territorio appare così ripartito: una zona assai ristretta, quella situata nei pressi dei centri abitati, appartiene a coloro che l'hanno coltivata; una zona più estesa, vicina a questa e ad essa economicamente collegata, è quella atta alla coltivazione, posseduta a titolo di proprietà collettiva dalla villa, chiamata agronomicamente *vidazzone* e giuridicamente *habitatione dessa villa* (8); una zona territoriale ancora più vasta, atta alla semina ed al pascolo appartiene al sovrano, agli ordini monastici, e agli scarsi grandi proprietari (i *liurus maiiores*), essa è la zona economicamente più ricca in quanto dotata di fabbricati, di bestiame, di schiavi. Alla sua coltivazione sono tenuti anche agli abitanti della villa. Ultimo è l'estesissimo territorio rimanente, comprendente le zone montagnose più povere e lontane, che spetta di diritto alla corona (su *rennu*); su queste gli abitanti delle ville praticano in libertà, senza che il giudice possa intervenire a regolarne l'uso, data l'estensione, i diritti di pascolo e di legnatice (Medici).

A detta del Solmi (9) accanto a queste terre, che egli definisce

(8) G. MEDICI, *Aspetti recenti e remoti della proprietà fondiaria in Sardegna*, in «L'Italia Agricola», anno 69, n. 11, novembre 1932, pp. 5-6.

(9) A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXII, p. 431.

concettualmente demaniali, ma di fatto libere da imperio, andrebbero distintamente considerate quelle ricomprese sotto il termine *saltus de rennu* o *silvas de rennu*, che rappresenterebbero sempre terre incolte ma su cui il fisco, per mezzo dei suoi ufficiali, esercitava immediato potere. Su queste ultime, sempre secondo il Solmi, sorse e si sviluppò l'istituto della *secatura de rennu*, « concessione di terra stralciata dal patrimonio regio (*saltus de rennu*) e affidata a persone e ad enti privati in quella medesima condizione giuridica in cui era tenuta dal fisco ».

Le basi dell'ordinamento fondiario furono rappresentate dai tre più importanti centri agricoli: la *villa*, la *domu*, la *domestia* (10).

Mentre le *ville* ebbero quasi sempre carattere spiccatamente pubblico, essendo rare quelle di esse che furono in proprietà dei Giudici e della Chiesa che le ottenne in base a donazione, le *domu* e le *domestie*, centri minori ricompresi nelle stesse ville, appartennero sempre a privati.

Mentre nel territorio della villa chiamato *fundamentu* erano presenti ampie terre godute collettivamente dagli abitanti (il c.d. *vidazzo-ne* poi chiamato in prosieguo di tempo, *paberile*), proprietà piccole e grandi latifondi, negli altri due centri, essendo questi esclusivamente di privati, figuravano soltanto le terre destinate alla coltivazione e al pascolo con le loro pertinenze di schiavi, ancelle e animali.

La produzione agricola e quindi la stessa economia di questi centri, fu sempre scarsa perché mai destinata ad altri fini che non fossero quelli determinati dalle necessità della collettività, in pratica un tipo di economia *curtense* anche se diversi ne furono i presupposti e i caratteri.

In genere le terre coltivate (sia comuni che private) non erano chiuse, fatta eccezione per quelle coltivate ad ortaggi ed, in seguito, per frutteti e vigneti (11).

Senza dubbio l'uso della recinzione prese l'avvio relativamente agli orti, essendo questi numerosi e vicini alle abitazioni dei coltivatori i quali ne traevano quotidianamente i frutti. Fu in un secondo tempo, e cioè quando si incominciò a diffondere un interesse più

(10) A. BOSCOLO, *La vita curtense in Sardegna nel periodo alto giudicale*, in *Fra il passato e l'avvenire - Saggi storici sull'agricoltura sarda in onore di A. Segni*, Padova, 1965, p. 91.

(11) A. BOSCOLO, *op. cit.*, p. 53.

spiccato per la coltivazione arborea, che si dovette estendere anche per questa l'uso della recinzione. La ragione di questa più spiccata tutela va ricercata nella stessa struttura morfologica e climatica sarda: battuta com'è da venti forti e asciutti di maestro e di ponente, dotata di una rete idrografica a regime totalmente torrentizio, con un terreno che è per il 45% impermeabile, per il 35% semipermeabile e per il 25% permeabile (12), il che impedisce al terreno di ritenere quantità di acqua sufficienti a coprire i periodi di siccità, male si poteva prestare l'isola ad una coltivazione come quella arboricola, che necessita di particolari condizioni e cure, come frangivento, irrigazione costante, terreni fertili.

Fu solo in un secondo tempo che, preoccupati dalla continue invasioni del bestiame, per lo più brado e semibrado, nelle terre aperte, prevalentemente destinate alla ceralicoltura, se ne dispose la *chiusura*.

Circa i modi in cui questa evoluzione sia avvenuta non abbiamo fonti sufficienti, soprattutto per il primo periodo giudicale, poiché gli stessi *Condaghi* che pure rappresentano gli unici documenti in materia, considerano come scontati certi fatti o certi istituti. È solo con il 1200, grazie anche alla influenza pisana e genovese e alle migliorate condizioni economiche, che si inizia una produzione legislativa che rende più chiara e leggibile l'evoluzione del diritto agrario sardo. È per questo che il quadro che potremo fare dello stato della proprietà in Sardegna in questo periodo sarà necessariamente discontinuo e per alcuni versi oscuro.

La *villa*, nucleo sociale principale, ricomprende nel suo territorio terre che rappresentandone la naturale pertinenza sono godute collettivamente e terre che sono invece di proprietà privata; fuori dal suo territorio sono le vaste estensioni, di proprietà del sovrano o di privati, sulle quali o si esercitano i più ampi diritti d'uso (con o senza compenso) o, in virtù di occupazioni o di concessioni del *Giudice*, vi si esercitano da parte di privati, i diritti della proprietà privata.

Le terre di proprietà della collettività all'interno del territorio della *villa* erano destinate alla coltivazione estensiva, nonché a tutti quegli usi necessari alla coltivazione. Le terre coltivate o *vidazzo-*

(12) R. ALMAGIÀ, voce *Sardegna, Clima e Idrografia*, in *Enciclopedia Italiana* (Treccani), vol. XXX, Roma, 1949, col. 840.

ne (13), venivano ogni anno ripartite in lotti ed assegnate ai capifamiglia che provvedevano alla coltivazione (prevalentemente a cereali) e si appropriavano di quanto rendeva il lotto; queste stesse terre svolgevano poi, come è naturale per una società nella quale la pastorizia conserva un'importanza ancora fondamentale, il ruolo di pascolativo nel periodo in cui, esaurita la mietitura, offrivano al bestiame il magro pasto delle *stulas* (le stoppie) (14), ritornando ad essere indivise. Fu solo in tempi più tardi che queste terre assunsero la nuova denominazione di *paperile* che, data la sua chiara derivazione del termine *pauperos* starebbe ad indicare la destinazione giuridico-sociale di esse a favore delle persone prive di proprietà privata (15).

Le terre di proprietà privata coltivate appaiono già chiuse (cungiate) nei *Condaghi* e sovente vengono citate in quanto oggetto di alienazione (Condaghe di S. Pietro di Silki). Non sappiamo tuttavia se già a quell'epoca (XI sec.) il carico della chiusura gravasse esclusivamente sul proprietario, o, come risulta più tardi dagli statuti di Castel Genovese per le terre di Spichio, Fruxane e « de sas Furchas », fosse anche di iniziativa comunale (16).

Due sono, come dicemmo, i centri fondiari di proprietà privata: la *domus* o *donnicalia*, dal termine *donnu* (padrone) e la *domestia* (17). La prima si distingue dalla seconda per la maggiore estensione. In esse sono ricomprese le terre coltivate e chiuse (*terras de agrile, cuniatu*), boschi e pascoli, terre incolte (*bacante erema*), case rustiche o pastorili, servi (*servos et ankillos*) destinati alla coltivazione del suolo e ad esso legati, nonché animali (*bestias selvaticas et domesticas*) (18).

La *domus*, come rileva il Di Tucci (19) costituiva oggetto di negozio giuridico nella sua totalità e in ciascuna delle sue pertinenze. Suoi elementi caratteristici sono: 1) la chiusura, ovvero una delimita-

(13) A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXIII, p. 23.

(14) R. DI TUCCI, *La proprietà fondiaria in Sardegna dall'alto Medio Evo ai nostri giorni*, Cagliari, 1928, p. 24.

(15) R. DI TUCCI, *op. cit.*, p. 25. A. BOSCOLO, *La vita curtense in Sardegna*, cit., p. 54.

(16) C. G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda nella legislazione del sec. XIV*, in *Fra il passato e l'avvenire*, cit., pp. 130-131.

(17) A. BOSCOLO, *op. cit.*, p. 51.

(18) A. SOLMI, *La costituzione sociale e la proprietà fondiaria in Sardegna avanti e durante la dominazione pisana*, in « Archivio Storico Italiano », Serie V, Tomo XXXIII, 1904, p. 289.

(19) R. DI TUCCI, *op. cit.*, p. 94.

zione non più consistente nella semplice indicazione dei confini, o nel rimedio generico della « secatura » (concessione di terra del patrimonio regio, su cui un privato o un consorzio conseguiva un diritto di possesso con esclusione del resto della comunità) ma realizzata con un muro o con un fossato o con una siepe; 2) il diritto pieno ed esclusivo che solo esercitava il proprietario; 3) il disimpegno da tutte le abitudini di sfruttamento promiscuo ed ammissione del condominio solo laddove questo fosse effetto di concessioni o di successioni private.

Nella *domus* le attività agricole erano svolte prevalentemente da servi, ma qualora accanto ad essi fossero stati presenti gruppi di coloni liberi chiamati al godimento delle pertinenze aggregate alla *domus*, questa acquistava, rileva il Solmi (20), una maggiore importanza economica e sociale, tanto da originare quei centri particolarmente importanti della rinascita economica sarda sotto Pisa, quando acquisirono il nome di « curtes » (21).

È evidente che, data una così grande quantità di terre a disposizione, il valore economico delle stesse fosse condizionato dalla presenza di pertinenze e di servi. Così si spiega da una parte la permanenza nell'isola, per lungo tempo, della economia a schiavi (anche se mitigata dalla servitù della gleba) e dall'altra il regime di separata proprietà delle pertinenze in genere (animali, arnesi, vasche, alberi) da quella del suolo. Infatti mentre in diritto romano occorreva una esplicita dichiarazione per avvertire che alberi e terra erano separati, in Sardegna accadeva il contrario: era necessaria la dichiarazione e la convenzione speciale che avvertisse che piante e terreno venivano considerati uniti (22). Numerosi esempi sono nel Condaghe di S. Pietro di Silki: « comperai su petholu dessa terra... et issa mata desu ficu » (n. 78); « Ithecor de kerki da al Monastero tota sa parthone sua... e ccorte e terras de agrile e ssaltos e fenarios e ortales (n. 54); « positinke Comita de Iscanu... s'ortu dessa funtana e cum sa nuke et cum sa parte sua dessa murikersa (gelso) (n. 220) ».

Accanto a queste che rappresentano senz'altro la parte mi-

(20) A. SOLMI, *La costituzione sociale e la proprietà fondiaria*, cit., pp. 265 sgg.

(21) P. TOLA, *Codex diplomatique Sardiniae*, I, Torino, 1861; documento a. 1108, p. 181: « curtes quae donnicaliae vocantur » (cit. da A. SOLMI, *La costituzione*, cit., p. 265).

(22) R. DI TUCCI, *op. cit.*, p. 118.

nore del territorio, si estendono quelle terre che, appartenendo alle *ville* oppure allo stato, erano lasciate al godimento della collettività, la quale o le coltivava in comune (come avveniva per il *vidazzone*) oppure, essendo incolte, vi esercitava il pascolo e tutti gli altri usi collettivi (23). È in questi territori che si rendono possibili il pascolo degli animali dei centri vicini, le soste e i passaggi dei pastori e delle loro greggi, l'opportunità di attingere alle naturali risorse dei boschi e delle radure (il far legna, la raccolta delle ghiande per nutrire gli animali, la caccia).

Non sappiamo se l'esercizio di questi usi fosse accompagnato dal pagamento di tributo; il Solmi ritiene di ravvisare le tracce di essi, esclusivamente però per i beni del fisco, nelle *intradia* o *tributa* che erano dovute al giudice o ai suoi ufficiali per il godimento concesso agli abitanti (24). Questi diritti d'uso, non solo furono largamente riconosciuti ma furono sempre considerati inscindibili dalla terra su cui erano sorti; in un documento citato dal Tola, a proposito di una donazione relativa al Monte Argentiera, si afferma: « cum omnibus suis pertinentiis et cum usibus tam de silvis quam et de pascuis ».

A proposito delle terre lontane e per lo più montuose ricorre costantemente la denominazione di *saltus*, termine che stava ad indicare già ai tempi della dominazione romana, gli spazi incolti e deserti, lasciati agli usi del pascolo e del bosco. Di solito il proprietario dei *saltus* era il fisco, ma, rileva il Solmi, quasi certamente negli spazi dove il controllo statale era quasi impossibile, si realizzava, grazie alla coltivazione, l'appropriazione del suolo. Ciò sarebbe dimostrato in un documento (Archivio Arcivescovile di Cagliari, Pergamena n. 5, 10 luglio 1225) in cui risulta che la giudicessa di Cagliari Benedetta di Lacon dona alla Chiesa di S. Giorgio di Suelli una terra coltivata e tuttavia compresa in un salto spettante alla Chiesa stessa.

È sempre a proposito del *saltus*, che si presenta un istituto originato da concessioni dello stesso operate dai giudici a favore di chiese o maiorales: la *secatura de rennu*. (Condaghe di Silki, n. 4: « et ecustos saltos li do ki los adapt c'assecatura de rennu ») (25).

(23) Certamente questi usi dovettero estendersi anche alle zone di terreno non coltivato comprese nelle proprietà private, anche se non conosciamo i limiti ad essi apposti e gli eventuali tributi dovuti (SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXII, p. 433).

(24) A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., p. 433.

(25) A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXII, p. 456.

I motivi che ricollegano la secatura ai saltus sono due: innanzitutto il termine è usato solo allorché il territorio da concedersi sia un saltus, poi il contenuto della concessione si risolve quasi esclusivamente nell'assenso dato dal giudice al concessionario per il compimento di manifestazioni di possesso quali la coltivazione, la chiusura della terra coltivata, il diritto di libero pascolo nonché di legnatico, il tutto al riparo da ogni possibile intervento degli ufficiali regi.

La formula della concessione così suonava: « et dolli assoltura pro custu saltu, qui si lu arregant et castiguent de omnia temporale de s'annu, et pro glande et pro pastu et pro laore in co fundi usu et est hoc die de castigaresi saltu a secatura de rennu » (26).

Ma quale l'effetto, fondamentale di questa concessione?

Se solo pensiamo a quale era la struttura e la destinazione dei saltus, in larga parte soggetti agli usi collettivi, chiaro apparirà come il vantaggio economico della donazione sarebbe stato garantito solo attribuendo al donatario quei privilegi e quei diritti di regolamentazione che erano di spettanza del giudice. Permaneva tuttavia una limitazione pur sempre ampia: il concessionario non poteva vietare il diritto d'uso già esistente sul suolo del saltus.

Secondo il Solmi i vincoli fondiari che vengono ampiamente indicati nelle formule della concessione, mostrano una chiara connessione con gli *ademprivi*, cioè con quei diritti d'uso che ufficialmente entrano in Sardegna nel 1325 col privilegio dell'Infante Alfonso (pur essendo già presenti nell'isola con questa diversa veste); il privilegio garantiva infatti ai coloni ed agli armati catalani, cui erano state fatte delle assegnazioni di terre, i diritti di « venationum, pascuorum, memorum, erbaricorum, acquarum et alia omnia » (27). A sostegno della sua tesi (origine dell'ademprivio nella ampiezza delle terre incolte e nella riorganizzazione della vita sarda ad opera della villa), il Solmi cita un documento dal quale chiaramente si rileva come il diritto d'uso non solo poteva nascere su terre demaniali, ma anche e pienamente su terre private. Infatti il documento mostra una concessione di terra talmente vasta che sicuramente doveva estendersi anche alle terre private:

« Ego Benedecta de Lacon... dau potestadi ed assoltura de paschiri et acquari sa causa de Sanctu Georgi de Sebellu daa serra

(26) A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXII, p. 438.

(27) R. DI TUCCI, *op. cit.*, p. 16.

manna fini ad s'oliastu de semassi kesti paris cum sortu de suta billa berbeis et cabras et porcus et baccas et equas e cavallus... » (28).

Accanto ai salti regi concessi a privati o monasteri, risultano anche, verso la metà del secolo XII, dei salti comunali, appartenenti alle ville che, nella persona dei loro abitanti vi esercitavano i diritti d'uso, conservandone la completa disponibilità, potendoli, a piacimento, vendere, ripartire, dividere.

Questi diritti tuttavia divenivano parte inscindibile del fondo, di modo che lo seguivano in tutte le sue vicende.

La proprietà nella legislazione del periodo comunale

A partire dal 1016 (data della sconfitta mussulmana ad opera congiunta delle due repubbliche marinare), l'influenza dei due stati nell'isola divenne ogni giorno più rilevante, tanto da trasformare non solo l'economia ma le stesse strutture istituzionali. Era naturale infatti che l'impulso commerciale, con la sua continua richiesta di prodotti, con l'introduzione di capitali e nuove tecniche di cultura, trasformasse l'economia chiusa del giudicato e lo stesso regime fondiario, vuoi con una tutela crescente della proprietà privata, vuoi con la incentivazione alla coltivazione mediante il sistema delle concessioni.

Ciò non toglie tuttavia che larga parte della regolamentazione fondiaria continuasse ad essere rappresentata dalla consuetudine, troppo breve essendo stata la dominazione per operare una modifica organica e profonda; così fu per *gli usi collettivi* che, rappresentando uno dei cardini del sistema agrario sardo, restarono intatti nella loro organizzazione. Chiare forme di *ademprio* risultano nello statuto di Villa di Chiesa ove (29) si afferma: « ordiniamo che tucte borghese et habitatori di Villa di Chiesa et della Argentiera, che anno e aranno bestie d'ogni ragione, possa tenere e pascere ogni bestiame in tucti terre et salti di Sigerro, salvo che in del Prato di Villa di Chiesa, senza alcun diritto et cosa dare et pagare ad neuna persona overo luogo ».

Il godimento qui è tuttavia sottoposto a due limitazioni: la

(28) A. SOLMI, *Ademprio*, cit., vol. LXXII, p. 446, nota 1.

(29) *Statuto di Villa di Chiesa*, I, 51 (citazione da A. SOLMI, *Ademprio*, cit., vol. LXXII, p. 9).

prima, ora accennata, riguarda la esclusione del pascolo dal Prato della Villa (che si spiegherebbe secondo la Zanetti (30) con il carattere non gratuito dell'uso di esso, sottoposto peraltro ad apposita assegnazione da parte degli organi pubblici); la seconda, dettata dalla particolare struttura industriale del centro, riguarda invece il divieto (libro I, rubrica LX) di pascolo nelle vicinanze dell'Argentiera, al fine di garantire costantemente il foraggio necessario ai cavalli adibiti al traino ed ai trasporti tra i cantieri e le miniere.

Innovazioni circa il diritto di legnatico abbiamo sia nello statuto di Villa, dove si dispone che il patrimonio forestale sia completamente destinato a fornire il legname necessario alle miniere, sia in quello di Castel Genovese dove (certamente a causa di scarsità di legname) esso è vietato a tutti, eccezion fatta per le lavatrici di lana che possono solo strappare gli sterpi necessari per accendere il fuoco per il lavaggio della lana, sia in quello di Sassari, dove addirittura esso è assolutamente vietato nella zona nord-orientale, evidentemente la più spoglia.

Ma, come dicevamo, laddove il terreno appariva suscettibile di coltivazione, l'indirizzo comunale fu nel senso di favorirla, vuoi mediante il riconoscimento dell'occupazione delle terre, vuoi mediante l'assegnazione di esse ad opera del Comune. Chiarissima in questo senso è la disposizione contenuta nel Breve di Villa di Chiesa che dispone: « qualunque è habitatore de la decta Argentiera di Villa di Chiesa possa et allui sia licito arare et seminare ortora, et vigne fare, in del territorio, districto et salto di Villa di Chiesa » (31), anche qui con l'eccezione del Prato della Villa, nonché delle vie pubbliche e delle piazze.

Diverso né ci deve meravigliare, è invece il godimento delle terre comuni di Sassari; lo Statuto è, a questo proposito, tassativo (I, 20, 21): nessuno può appropriarsi di alcuna parte di esso senza apposita delibera del Consiglio Maggiore, pena la cessazione della occupazione, la confisca degli eventuali frutti e l'ammenda di lire 10 genovine (32). La differente normativa ci sembra chiaramente spiegata dalla stessa evidente disparità economica dei due centri: Iglesias,

(30) G. ZANETTI, *Cenni storici sul diritto agrario nel territorio di Villa di Chiesa*, in *Fra il passato e l'avvenire*, cit., p. 98.

(31) A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXIII, p. 7.

(32) C. G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda nella legislazione del sec. XIV*, in *Fra il passato e l'avvenire*, cit., p. 129.

centro prevalentemente industriale mirava a conseguire, con la concessione di terre quella « politica di popolamento » necessario sostegno all'attività estrattiva; Sassari al contrario, centro conservatore, legato alla struttura agraria di vecchio stampo, considerava ancora fondamentale alla sua economia l'allevamento del bestiame e difendeva pertanto i liberi spazi e lo sfruttamento estensivo, di esso necessario complemento.

Il diritto di proprietà, costituito sulle terre oggetto di assegnazione diveniva, ad Iglesias, pieno e irremovibile a condizione che le terre fossero disboscate, arate, seminate, chiuse, entro il termine di tre anni, sotto pena di decadenza. Due ne erano pertanto gli elementi diveniva, ad Iglesias, pieno e irremovibile a condizione che le ti costitutivi: assegnazione e lavoro (33). Identica disposizione ci è dato ritrovare a Castel Genovese, nel cui statuto (cap. 114) si prevede la concessione di *prados verniles* (34) da parte dei Doria agli abitanti, a condizione che essi provvedano alla *cungiatura* ed alla iscrizione in apposito registro.

La proprietà privata, come dicemmo, è quella cui è destinato il maggior numero di norme, ma è soprattutto alla proprietà chiusa che il legislatore rivolge maggiore tutela perché è in essa che si trovano i prodotti più ricchi dal punto di vista economico.

La chiusura delle terre poteva avvenire « de muro o de fossu over de clausura »; quest'ultima poteva consistere anche nell'apposizione di una semplice siepe che però nessuno poteva tagliare (Castel Genovese, 200) (35).

Poiché alla chiusura era collegato un sistema di responsabilità a carico degli effrattori o dei proprietari di animali, il suo riconoscimento doveva avvenire ad opera di appositi ufficiali (*iurados de villa*) e con iscrizione in apposito registro. La semplice violazione della chiusura da parte di chiunque, anche quando non comporti danni, è punita con ammende di varia entità, poiché si presume nell'effratto intenzione prava. Il valore delle stesse è tuttavia dimezzato quando lo sconfinamento è avvenuto nel periodo non di raccolto. (Codice di Mariano, 142; Castel Genovese, 184; Carta de Logu, cap. CXII, cap. XLIII) (36).

(33) A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXIII, p. 8.

(34) C. G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda*, cit., p. 131.

(35) C. G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda*, cit., p. 133.

(36) C. G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda*, cit., pp. 137-139.

Tra gli alberi da frutto solo quelli innestati, siano essi in terra chiusa o aperta, sono tutelati: dispone il codice di Mariano (148) che chi pur « in loghu iscungiadu » abbia staccato i frutti, sia tenuto al pagamento di una ammenda che viene duplicata in caso di furto notturno.

Ma il danno più grave che poteva derivare alle colture era quello determinato dall'invasione del bestiame, che dovette rappresentare per secoli una vera piaga, come stanno a dimostrare le severissime disposizioni in proposito. Il bestiame domato che non poteva mai essere lasciato libero di notte, veniva chiuso in appositi recinti (37); il custode, solitamente un salariato (Castel Genovese, cap. 159), in caso di mancato adempimento della prestazione, non solo rispondeva dei danni arrecati dal bestiame, ma era anche condannato ad una penale di 5 soldi (Statuto di Sassari, I, 106); il termine atto ad indicare la custodia è *gubbare* o *vulvare* o *corte* (38).

Se il bestiame domito è destinato al lavoro dei campi, il proprietario ha facoltà di introdurlo liberamente nelle sue terre, purché non arrechi danno ai vicini, altrimenti è tenuto a farlo pascolare, sotto sorveglianza, in determinati luoghi (Statuto di Sassari, I, 81; Castel Genovese, 199) (39). Il bestiame rude invece vive nei pascoli lontani, « in su monte » assieme a pecore e capre « qui non si acostent assas vingias et ortos et labores et pardos »; queste possono scendere a valle solo d'estate per abbeverarsi, ma senza transitare sulle zone coltivate.

Come accennammo, la terra aperta coltivata non gode delle stesse guarentigie di quella chiusa, tuttavia la Carta de logu tende ad estendere anche ad essa alcune delle disposizioni del *cungiato*. Infatti solo per le terre coltivate a cereali e solo per il periodo susseguente alla spigolatura (dal 1 luglio in poi) è ammesso il pascolo dei porci; « in terra over in istulas » non si può « mittiri infini in tantu chi su lavori hat a esser totu (levadu) et indi hat esser carrithadu e portadu ass'argiola (aia) » (39).

Dalla generale severità della regolamentazione, in materia di danni arrecati dal bestiame, si distacca la sola normativa di Castel Geno-

(37) Da ciò si desume che nell'agricoltura sarda non vi era l'uso delle stalle; il che spingeva i coltivatori al sistema più antico per la fertilizzazione del terreno, la bruciatura delle stoppie (la c.d. « dohatura »).

(38) C. G. Mor, *Aspetti dell'agricoltura sarda*, cit., p. 142.

(39) *Carta de logu*, cap. 154, ed. cit., p. 150.

vese. Per essa infatti al proprietario danneggiato è riconosciuto solo il potere di sequestrare (*maqueddare*) gli animali sconfinati nelle sue terre, come garanzia fino al completo risarcimento, nessun altro intervento essendo ammesso nei confronti di un patrimonio zootecnico certamente scarso e sparuto.

Opposte invece sono le disposizioni contenute nel codice di Mariano, in quello di Eleonora e nello Statuto di Sassari; infatti qui non solo è previsto un sistema minuzioso di responsabilità per il verificarsi dei danni, ma si obbliga, chiunque sia ad accertarli, ad intervenire contro gli stessi animali uccidendoli o ferendoli. La disposizione è tassativa, tanto è vero che se ad astenersene sia il proprietario del terreno invaso, questi perde il diritto al risarcimento del danno, qualora sia invece un vicino è punito con una ammenda di ben 5 lire.

Per parte sua il proprietario degli animali sconfinati, oltre a perderne la proprietà, deve pagare una penale alla camera giudicale (la c.d. *tentura*), rifondere i danni accertati e, in caso di effrazione della *cungia-dura* pagarne il restauro (Cod. Mariano, 135). Logicamente, a sua volta, il proprietario del bestiame può rivalersi nei confronti di quei dipendenti che con la loro negligenza hanno causato il fatto degli animali. Sussistono poi delle presunzioni in base alle quali si colpisce, in mancanza di prove oggettive, colui cui appartiene o la maggioranza del bestiame sorpreso (Castel Genovese, 186) o il bestiame più vicino al luogo dell'effrazione, o il bestiame che nella stessa notte ha procurato danni in altra parte della villa (Sassari, I, 106).

Per quanto riguarda l'abigeato, la *Carta de logu* prevede diverse pene a seconda che si tratti di bestiame indomito, domito, minuto, o del furto di alveare, e a seconda del proprietario (*Rennu*, chiese, privati). Le pene vanno dalla multa (*maquicia*), convertita nel taglio dell'orecchio per il caso di insolvenza, all'impiccagione per il recidivo (40).

La proprietà nella legislazione del periodo aragonese-spagnolo

La legislazione esposta nel precedente capitolo, pur coprendo un periodo di tempo che va dal XIII sec. (Statuto di Sassari) alla fine del XIV (Codice di Mariano e *Carta de Logu di Eleonora d'Arbo-*

(40) *Carta de logu*, cit., capp. XXVII, XXXI, ed. cit., pp. 56, 59, 62.

rea), è stata unitariamente esposta, allo scopo di mostrare quale fosse stata l'evoluzione della normativa nata o sviluppatasi sotto l'influsso delle due repubbliche marinare nonostante altri eventi storici ed altra presenza dominatrice si fossero affacciati alla storia sarda col 1297, in ragione dell'infeudazione da parte di Bonifacio VIII, di Corsica e Sardegna a Giacomo d'Aragona. Nel 1492, in seguito al matrimonio tra Alfonso V e Isabella di Castiglia, la Sardegna passava da regno autonomo della corona d'Aragona direttamente sotto la Spagna della quale fece parte fino al 1701, con l'apertura della guerra di successione.

L'interruzione dei rapporti tra la Sardegna e il continente, così necessari per la sua evoluzione economica e culturale, l'introduzione del feudo, con gli aspetti negativi ad esso connessi, la pesantezza dei tributi, nemmeno minimamente paragonabile a quelli del periodo giudicale e delle due repubbliche, la scarsa vocazione dimostrata dai nuovi padroni per l'agricoltura, probabilmente in ragione della preferenza accordata all'agricoltura nazionale e alle nuove terre appena scoperte dell'America, bloccarono irrimediabilmente quello sviluppo che, nato con Pisa e Genova, lentamente andava diffondendosi anche all'interno.

L'introduzione del feudalesimo in Sardegna, oltre a comportare nell'ambito istituzionale, quelle modifiche necessitate dalla sua stessa struttura, portò col fenomeno delle concessioni feudali, *una nuova ripartizione delle terre*; ed infatti accanto alla proprietà privata allodiale, alle terre fiscali, a quelle comunali, si estende la gran massa di terre che sono trasferite dal sovrano ai feudatari in ragione del beneficio.

Era naturale che, essendo già larghissima in Sardegna la presenza dei *diritti d'uso* ed essendo altresì conosciuti dagli aragonesi gli stessi diritti sotto il nome di *ademprivia*, i feudatari vi scorgessero una limitazione eccessivamente onerosa al loro potere. Di qui una costante, continua e peraltro gravida di conseguenze, politica di appropriazione delle terre (salti, boschi) appartenenti alle ville, e la *imposizione di tributi* (sotto il pretesto del riconoscimento del diritto sovrano) *per l'espletamento dei diritti d'uso*. Per parte sua il governo centrale cercò di opporsi a queste pretese, conscio delle gravi conseguenze inerenti all'ordine pubblico ed all'economia che ne sarebbero derivate. Ne è dimostrazione la concessione, accordata nel 1325, agli abitanti della villa di Bonaria, dei confini del territorio circostante,

dentro i quali, si afferma, essere loro garantito l'esercizio degli « ademprivia venationum, pascuorum, nemorum, erbagiorum, aquarum et alia omnia » su tutte le terre non chiuse e non coltivate (41). È chiaro tuttavia che furono le città, in quanto protette dal sovrano, a vedere sempre garantiti i diritti adempriviali, mentre soffocati, o quanto meno condizionati, dovettero essere quelli dei centri minori mano a mano che il potere feudale si consolidava ed accresceva.

Esattamente dunque il Solmi ha definito l'atteggiamento dei feudatari dei secoli XIV e XV come volto a « richiamare, sotto il dominio utile del feudo, tutto ciò che sfugge alla proprietà privata e quindi a rappresentare i diritti feudali sulle ville, come produttivi di diritti immediati anche sul suolo lasciato al libero uso dei cittadini; in conseguenza di ciò, non soltanto viene ad essere ristretto o assoggettato ad oneri più gravi l'uso pubblico delle terre demaniali, ma anche il feudo inizia le usurpazioni delle proprietà comunali, volgendolo a trasformare questi diritti civici nella figura unitaria del diritto sulle cose altrui » (42).

Oltre al diritto di ademprivio che si configura come « il diritto d'uso spettante alla popolazione feudale su quella parte del demanio, per natura sua o per consuetudine, destinata principalmente a soddisfare alle esigenze comuni della vita rurale » (43), altre forme di uso del suolo, ma sottoposte ad apposita concessione del feudatario, sono quelle che, esercitate nei luoghi destinati alla pastorizia, presero il nome di *cussorgia* e *orzaline*.

L'etimologia del termine *cussorgia* va forse ricondotta, come ritiene il Ducange (44), al termine francese *cursorium* o *cursoria* che starebbe ad indicare lo spazio riservato al passaggio del bestiame e, per estensione forse, un distretto fondiario. In Sardegna essa ebbe largo uso, tanto da persistere fino all'inizio del '900; essa si manifesta come la concessione temporanea operata dal feudatario ad un pastore o ad una famiglia di pastori, di una parte di suolo destinato alla pastura, con l'obbligo assunto dal concessionario di una controprestazione proporzionata.

Accanto alla prestazione del suolo a titolo di *cussorgia* si ammetteva normalmente anche quella agricola, determinata dalle necessità

(41) A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXIII, p. 29, nota 1.

(42) A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXIII, p. 42.

(43) A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXIII, p. 22.

(44) Citazione da A. SOLMI, *Ademprivia*, cit., vol. LXXIII, p. 25.

quotidiane dei concessionari. Questo carattere che nella *cussorgia* è secondario ed eventuale, trova invece la sua piena realizzazione nella *orzaline*; la terra su cui nasce l'istituto è sempre quella del salto e delle terre deserte in genere e quindi aperte alla vita pastorile, ma qui si concreta nel diritto, ottenuto dal pastore, di coltivare in maniera stabile e sicura (con chiusura), il terreno circostante la capanna. Entrambi questi istituti, sorti come detto su terreni demaniali, originarono nel tempo, con il ripetersi della concessione, la proprietà privata.

Conscio dell'importanza di una legislazione unitaria per tutta l'isola che ne riflettesse al tempo stesso i problemi e le più vive necessità, il Parlamento sardo, riunitosi nel 1421, stabilì che le due *Carte di Arborea*, fossero considerate fonte generale del diritto sardo. Come tale ad esse faranno costantemente riferimento tutti gli atti parlamentari, vuoi per riconfermarle, vuoi per modificare il loro dettato.

Nel 1555 l'Olives, giurista sardo, allo scopo di meglio far comprendere e conoscere le disposizioni dei due codici ne intraprese il commento (45). A proposito del termine *habitatio* o *aydatio*, indifferentemente usato nei due testi legislativi d'Arborea, egli rileva come vi si debba comprendere non solo il vidazzone ma anche il prato (*pradu*), in quanto entrambi elementi indissolubili dell'istituto; distinguendo poi la *aydatio villae* dalla *aydatio saltus*, avverte che esse indicano rispettivamente il vidazzone e il prato del centro abitato, il vidazzone e il prato dei terreni ad esso lontani.

L'importanza della coltivazione a vidazzoni, tipica del sistema di coltura estensivo, fu riaffermata nel 1605 in Parlamento, dal braccio militare e da quello ecclesiastico; la richiesta fu accolta e la grazia dispose che «generalmente in tutte le ville si lavorasse a vidazzoni e si intendeva che dovessero lavorare tutti insieme un anno da una parte, un altro dall'altra, eccettuando però quelli che avessero terre proprie *tancate* (chiuse) (46).

Altre interessanti delucidazioni ci fornisce l'Olives circa la *cungiadura* delle terre. Dopo averne ricordato i tre tipi (siepe, fossato, muro) e la necessità della loro revisione e febbraio e ad ottobre,

(45) G. OLIVES, *Commento alla carta de logu di Eleonora d'Arborea* (citazione da *Testi e documenti*, cit., p. 57).

(46) V. ANGRUS, *Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale, degli Stati di S.M. il re di Sardegna*, in *Testi e documenti*, cit., p. 221.

egli distingue tra chiusura da infissi (ovvero senza radici) e chiusura « da cultura arborea radicata » con o senza frutti; infatti mentre per la violazione della prima la responsabilità sarà necessariamente unica, per la seconda scatteranno due diversi tipi di responsabilità: e precisamente, quella prevista dal cap. 43 del *Codice di Mariano* circa le effrazioni delle siepi e quella del cap. 41 per i danni arrecati a vigne ed alberi fruttiferi sradicandoli (47).

A proposito degli incendi che si sviluppavano numerosissimi a causa della consuetudine di incendiare i prati per far crescere l'erba nuova, *purgare* il prato, e concimarlo, l'Olives avverte come fosse stato disposto che le dette pratiche fossero iniziate sempre e soltanto dopo l'8 settembre e cioè a conclusione del ciclo agrario.

Danni non meno gravi, come vedemmo, potevano derivare alle terre coltivate dalla invasione del bestiame, e tuttavia urgeva la necessità di costituire un solido patrimonio zootecnico; così si spiega la preferenza accordata alle disposizioni più miti di Eleonora rispetto a quelle del padre, circa l'uccisione degli animali domati che si fossero introdotti nei terreni coltivati. L'Olives (48) non solo ne riafferma la maggior forza, ma cita a ulteriore conferma il cap. 41 del Parlamento di Antonio Cardona (1543) in cui si afferma che sarebbe stato considerato alla stregua di un ladro, chi, « con grave rovina dei poveri » avesse ucciso un bue (49).

Anche per le invasioni degli animali non domati, la varia regolamentazione fu risolta accordando preferenza a quella meno severa di Eleonora che prevedeva l'uccisione di un solo capo se si trattava di vaccini ed equini e di due se ovini e suini. Nel 1448 infatti re Alfonso la riconfermava con un capitolo.

L'abigeato doveva già allora, e certamente in maniera molto grave, rappresentare il reato per eccellenza, e ad esso si cercò di ovviare predisponendo tutta una serie di disposizioni per controllare i trasferimenti e la proprietà del bestiame: obbligo del marchio a fuoco per tutti gli animali, divieto di trasportare il bestiame se non munito di certificato del locale ufficio giudiziario, divieto di vendere il bestiame se non accompagnato da un documento indicante i nomi

(47) *Testi e documenti*, cit., p. 60.

(48) Citazione da *Testi e documenti*, cit., p. 63.

(49) Una ben notevole variazione se pensiamo che il codice di Mariano stabiliva minuziosamente (capp. 135, 136, 137) l'obbligo della macellazione del bestiame invasore.

del venditore, del compratore, la qualità, il numero, il marchio a fuoco (50).

Ma la normativa veramente innovante nell'isola è quella che nasce dalla esigenza sempre più avvertita di sbloccare la situazione agraria; così allo scopo di incentivare la coltivazione e l'allevamento del bestiame, si dettano disposizioni che, staccate dalla realtà feudale e chiusa dell'isola possono apparire di primo acchito efficaci mentre rivelano poi, ad una analisi più accurata, tutta la loro impotenza.

Allo scopo di sollecitare la coltivazione dei cereali, il Parlamento chiese che ogni anno coloro i quali non disponessero di buoi né avessero la possibilità di comprarli, seminassero due starelli di frumento ed uno di orzo o « quelli che hanno gioco, quattro di frumento e due di orzo » (51), pena 5 lire di multa ai contravventori; per tutti i casi poi di terre che non essendo adatte alla coltivazione dei cereali, sarebbero rimaste incolte, si disponeva l'impianto di almeno due dozzine di alberi di moro (per la coltura dei gelsi per la seta), in un arco di tempo di tre anni.

Si provvide anche al potenziamento dell'olivicoltura che, essendo pressoché sconosciuta nell'isola, avrebbe potuto rappresentare una nuova fonte di reddito (come avveniva per la Puglia che era la principale fornitrice della Repubblica di Venezia).

Ma l'innovazione veramente decisiva per la vita agricola isolana sembrò legata alla istituzione del *Padre Censore*. Senza dubbio esso dovette dare risultati soddisfacenti se, nato come esperimento, questo organo sopravvisse fino alla caduta della dominazione spagnola.

Padre Censore o *Sindaco* doveva essere un agricoltore che, eletto dai vassalli di ciascuna *villa*, in ragione della sua esperienza e competenza in materia agraria, aveva il compito di guidare e provvedere a tutte quelle necessità che la *llaurera* (cioè la lavorazione agricola) avrebbe richiesto per dare buoni risultati.

Tutti i vassalli residenti nella villa erano tenuti a comunicargli l'elenco delle loro proprietà, nonché il numero esatto dei buoi atti alla lavorazione. Il *Padre Censore* inoltre doveva stabilire « di quanto ogni vassallo può crescere la sua *llaurera* », provvedendo con prestiti a quanti non potessero acquistare nuovi « gioghi », e obbli-

(50) A. MARONGIU, *L'agricoltura sarda negli atti e nei voti parlamentari*, in *Fra il passato e l'avvenire*, cit., p. 259.

(51) V. ANGIUS, *op. cit.*, in *Testi e documenti*, cit., p. 221.

gando, « sotto pena certa », quanti, pur avendone i mezzi, non lo facessero.

Il prestito per i proprietari bisognosi era garantito da un diritto di prelazione sul nuovo raccolto, mentre le sementi, i buoi e gli strumenti agrari (52) non potevano essere oggetto di esecuzione, al fine di garantire sempre la lavorazione della terra. Ogni decisione circa la macellazione e la vendita del bestiame domato era di spettanza del *Padre Cansore*, il quale non solo doveva dare il benessere ma doveva ricevere il ricavato, da destinare poi all'acquisto di altri animali idonei alle necessità dell'agricoltura.

Ma non era certo sotto l'egida del paternalismo accentuato di questo organo che potevano risolversi i problemi dell'economia isolana, che continuò a svolgersi secondo gli antichi e non risolutivi schemi degli scambi angusti, della produzione estensiva, della pastorizia, quando nel resto d'Italia già erano sviluppate forme di associazionismo, collaborazione e scambio, inaugurati da secoli.

ALBA QUERINI

BIBLIOGRAFIA

- ALMAGIÀ R., Voce *Sardegna, Clima e Idrografia*, in *Enciclopedia Italiana* (Treccani), vol. XXX, Roma, 1949, col. 840.
ANGIUS V., *Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il re di Sardegna*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna, pubblicati e coordinati sotto la direzione di A. Era*, Roma, 1937.
BIASUTTI R., Voce *Pastorizia, Etnologia*, in *Enciclopedia Italiana* (Treccani), vol. XXVI, Roma, 1949, coll. 485.
BOSCOLO A., *Aspetti della vita curtense in Sardegna nel periodo alto giudicale*, in *Fra il passato e l'avvenire - Saggi storici*, cit., pp. 49-62.
CARTA DE LOGU, Nella traduzione e commento di G. M. MAMELI DE' MANNELLI, Roma, 1805.
DEXART G., *Capitula curiarum regni Sardiniae*, in *Testi e documenti*, cit., pp. 210 segg.

(52) G. DEXART, *Capitula curiarum regni Sardiniae*, lib. VIII, tit. VII, cap. I, in *Testi e documenti*, cit., pp. 213-214.

- DI TUCCI R., *La proprietà fondiaria in Sardegna dall'alto medioevo ai nostri giorni*, Cagliari, 1928.
- MARONGIU A., *L'agricoltura sarda negli atti e nei voti parlamentari*, in *Fra il passato e l'avvenire - Saggi storici*, cit., pp. 255, 269.
- MEDICI G., *Aspetti recenti e remoti della proprietà fondiaria in Sardegna*, in « *L'Italia Agricola* », anno 69, n. 11, novembre 1932, pp. 3-14.
- MOR C. G., *Aspetti dell'agricoltura sarda nella legislazione del secolo XIV*, in *Fra il passato e l'avvenire - Saggi storici*, cit., pp. 127-159.
- OLIVES G., *Commento alla Carta de Logu, di Eleonora d'Arborea*, in *Testi e documenti*, cit., pp. 56-64.
- SERPIERI A., *La bonifica nella storia, nella dottrina*, Bologna, 1957.
- SLICHER VAN BATH B. H., *Storia agraria dell'Europa occidentale* (nella traduzione di A. Caizzi), Torino, 1972.
- SOLMI A., *Ademprivia - Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna*, in « *Archivio giuridico* », voll. LXXII-LXXIII, Pisa, 1904, pp. 422-448 e 1-64.
- SOLMI A., *La costituzione sociale e la proprietà fondiaria in Sardegna avanti e durante la dominazione pisana*, in « *Archivio Storico Italiano* », Serie V, Tomo XXXIII, 1904, pp. 265-292.
- SYLOS LABINI P., *Problemi dello sviluppo economico*, Bari, 1972.
- Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna, pubblicati e coordinati sotto la direzione di A. Era*, Roma, 1937.
- ZANETTI G., *Brevi cenni storici sul diritto agrario nel territorio di Villa di Chiesa*, in *Fra il passato e l'avvenire - Saggi storici*, cit., pp. 89-104.